

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COOPERATIVE

CONSUMO E CIRCOLI - MODENA



= = = = =

ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL CONTRATTO  
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE  
DIPENDENTE DA COOPERATIVE DI CONSUMO, STIPULATO  
IL 2 MARZO 1955 IN ROMA

(Prima stesura)

Modena li .....



In vigore dal 1-6-52

L'anno 1962 il giorno 8 del mese di Aprile in Modena

t r a

l'Associazione Provinciale delle Cooperative di Consumo per delega della Federazione Provinciale delle Cooperative rappresentata dai Sigg. Romagnoli Giovanni e Montanari Franco

e

la Federazione Provinciale del Commercio ed aggregati FILCAMS e il Sindacato Provinciale SILCOP rappresentati dai Sigg. Cantaroni Adelfo, Guerra Maria, Bastai Angelo, Santandrea Giordano e Prandini Gianfranco

e

la Federazione Provinciale Sindacato Addetti al Commercio (C.I. S.L.) rappresentata dal Dr. ....

e

l'Unione Sindacale Provinciale (U.I.L.) rappresentata dal Sig. ....

si è stipulato

il presente accordo provinciale integrativo al contratto nazionale di lavoro per il personale dipendente da cooperative di consumo stipulato in Roma il 2 marzo 1955 e successive modifiche.

Il presente accordo disciplina il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del personale di ambo i sessi dipendente da Cooperative di Consumo e da Consorzi da queste costituiti. Esso consta di tre parti:

1. Disposizioni generali, comuni a tutto il personale;
2. Trattamento economico di ambo i sessi retribuito in misura fissa;

./.

3. Trattamento economico personale retribuito a percentuale.

Il presente accordo avrà vigore dal 1° gennaio 1962. Esso scadrà il 31 marzo 1964 e si intenderà tacitamente rinnovato per gli anni successivi qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza e così di anno in anno. Nel caso di disdetta il presente accordo continuerà ad avere vigore fino alla stipula del nuovo.

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE

Art. 1°

(Rif. art.2 del C.C.N.)

Le mansioni non indicate nel presente accordo si intendono parificate a quelle affini.

Art. 2°

(Rif. art. 24 del C.C.N.)

Il trattamento economico degli apprendisti viene fissato con le percentuali sottoriportate in base all'età di assunzione e durata dell'apprendistato previsto dall'art. 19 del C.C.N..

Le percentuali vanno computate sulla paga base mensile della qualifica per la quale è stato ammesso come apprendista, cioè: E-2 per operai, D-2 per aiuto commessi, C-4 per impiegati.

Assunzione a 15 anni

durata apprendistato	3 anni
I5 - I6 anni	40 %
I6 - I7 "	60 %
I7 - I8 "	75 %

Assunzione a 16 anni

durata apprendistato	2 anni
I6 - I7 anni	60 %
I7 - I8 "	75 %

Assunzione a 17 anni

durata apprendistato	2 anni
I7 - I8 anni	60 %
I8 - I9 "	80 %

Assunzione a 18 - 19 anni

durata apprendistato	2 anni
I8 - I9 anni	75 %
I9 - 20 "	85 %
20 - 21 "	90 %

Terminato il periodo di apprendistato il lavoratore avrà diritto alla retribuzione minima spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale è stato assegnato.

Art. 3°

(Rif. art. 10 del C.C.N.)

Il periodo di apprendistato effettuato in precedenza presso altre cooperative dello stesso settore merceologico e per le stesse mansioni, sarà computato ai fini del completamento del periodo prescritto dal C.C.N. purchè non vi sia stata interruzione di più di un anno.

Art. 4°

(Rif. art. 29 del C.C.N.)

La durata dell'interruzione dell'orario di lavoro non dovrà essere inferiore alle ore 2 (due) salvo speciali deroghe da concedersi fra le organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo. Per il personale di vendita, l'interruzione dell'orario di lavoro resta subordinata agli orari stabiliti dalla Autorità competente.

Art. 5°

(Rif. artt. 31 e 32 del C.C.N.)

La durata normale dell'orario di lavoro è di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, giuste le disposizioni legislative vigenti in materia.

Nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di cui all'art. 32 del C.C.N., l'orario normale di lavoro:

- per il personale di vendita è di ore 8.30 giornaliere;
- per i gestori o gerenti è di " 9 giornaliere;

Art. 6°

(Rif. art. 34 del C.C.N.)

Le ore di lavoro straordinario verranno retribuite con la paga normale conglobata (paga base e contingenza) maggiorata come segue:

- Lavoro straordinario diurno ( dalle ore 6 alle 22) 20 %
- Lavoro straordinario notturno(dalle ore 22 alle 6) 50 %
- Lavoro festivo 30 %

Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulative tra di loro.

Le cooperative e i dipendenti dovranno tendere a far sì che i negozi non restino aperti oltre le 8 ore giornaliere. Qualora per disposizione dell'Autorità i negozi dovessero avere un orario superiore di apertura, nei comuni superiori ai 30.000 abitanti, ai gestori e ai gerenti dei negozi, la 9 ora prestata, sarà retribuita senza maggiorazioni straordinarie.

Le maggiorazioni previste da questi articoli valgono per il personale retribuito in misura fissa. Per quello retribuito a percentuale tali maggiorazioni sono contenute nella percentuale di cui all'art. 28 del presente accordo.

Art. 7°

(Rif. artt. 70 e 84 del C.C.N.)

A chiarimento dell'art. 70 e art. 84 del C.C.N. si precisa che per il lavoratore che sia passato da categoria non impiegatizia a categoria impiegatizia, il compenso della indennità di anzianità, verrà eseguito come segue:

- a) per l'anzianità maturata nelle categorie non impiegatizie in base a quanto stabilito nel punto 2° dell'art. 84 del C.C.N.;
- b) per l'anzianità maturata come impiegato in base a quanto stabilito nel punto 1° dell'art. 84 del C.C.N.

Art. 8°

(Rif. art. 77 del C.C.N.)

La Commissione Provinciale arbitraria di cui al V° Comma dell'art. 77 del C.C.N. per derimere le eventuali controversie, si conviene sia composta da 2 rappresentanti dell'Organizzazione Sindacale a cui i lavoratori o il lavoratore interessato aderisce, da un rappresentante della Federazione Provinciale delle

Cooperative e Mutue, da un rappresentante dell'associazione Provinciale Cooperative Consumo e Circoli, e se una delle parti ne ravviserà l'opportunità, si demanderà la controversia in sede d'Ufficio Prov. del Lavoro.

Art. 9°

(Rif.artt. 9 e 7I del C.C.N.)

Il personale proposto alla vendita negli spacci in assenza o mancanza del gerente o gestore, non assume mai automaticamente il trattamento economico del gestore o gerente, se la responsabilità amministrativa non gli è conferita da atto sottoscritto dalle parti.

Al personale proposto alla vendita negli spacci in assenza o mancanza del gestore che assolva a funzioni amministrative non espressamente inerenti alla vendita (quali scritturazione di note di consegna, contabilità del movimento di carico e scarico della merce, ed in ogni altro caso coadiuvi la direzione in altre varie mansioni amministrative), compete uno speciale compenso da concordarsi fra le parti e con l'ausilio della Commissione Interna o del sindacato di categoria a cui il personale aderisce.

Resta chiaro comunque, che detto personale non ha la responsabilità amministrativa di gestione.

Art. 10°

(Rif. art. 93 del C.C.N.)

Il personale di negozio o spaccio è tenuto a vendere le merci al prezzo che di volta in volta verrà stabilito dalla cooperativa e da chi per essa, controfirmando i relativi mandati di consegna portanti la descrizione della qualità delle merci, delle quantità e del prezzo di vendita.

E' fatto assoluto divieto al personale di vendere merce che non sia di proprietà della cooperativa.

L'inosservanza delle clausole stabilite dai primi 2 comma del presente articolo, viene punita con le sanzioni previste dall'art. 94 del C.C.N.

Il lavoratore ha l'obbligo di rispettare ogni altra norma regolante il servizio interno che potrà essere emanata dalla cooperativa, anche in osservanza di disposizioni di legge e regolamenti anonari, igienico sanitari, purchè non contrastino col presente accordo.

Art. II°

(Rif. art. 99 del C.C.N.)

I cali di cui all'art. 99 del C.C.N. potranno essere calcolati sulla base della sotto riportata tabella o applicando la quota forfettaria dello 0,50 % ( fatta eccezione in questo caso per il prosciutto crudo di qualsiasi pezzatura).

Quando fra le cooperative il gestore o gerente non si raggiunga l'accordo per il criterio da adottarsi alla fine della determinazione dei cali, gli stessi dovranno essere calcolati sulla base della sottoriportata tabella:

TABELLA MASSIMA DEI CALI DA APPORTARSI SULLE MERCI

- Carne suina fresca	2 %
- Cotechini	2 %
Salsiccia	2 %
Pancetta stesa	1 %
Pancetta coppata	2 %
Pancetta arrotolata	2 %
Prosciutto crudo di qualsiasi pezzatura	25 %
Salumi stagionati in genere con spago o piombo	2 %
(salumi, coppa, culatelli, cacciatori, mortadella, salame rosa, ecc.)	
Lardo e struttuo	1 %
Formaggi in genere	1 %
Pasta fresca casalinga	2 %
Prosciutto cotto	4 %

TABELLA TARE

Tonno all'olio in scatole da 5/I	15 %
Marmellata in latte da 5/I	10 %

- Acciughe alla carne in scatole da Kg. 2 e oltre 25 %
- Filetti di sgombero in scatole " " 2,5 e oltre 15 %
- Concentrato di pomodoro in latte da Kg. 5 10 %
- Concentrato di pomodoro in latte da Kg. 10 8 %
- Baccalà in balle, sciolto, senza sale al netto
- Verdure conservate in latte (giardiniera, cipoline, capperi, cetrioli, peperoni, ecc.) al netto
- Marmellata in mastelli da Kg. 6 e oltre al netto

TABELLA CARTA

- Carta paglia ( gialla ) L. 150 al Kg.
- Sacchetti per zucchero al prezzo di vendita dello zucchero
- Carta bianca ( fioretto e capellara) L. 500 al Kg.
- Carta pergamena o uso pergamena L. 600 " "
- Sacchetti per caffè L. 1900 " "
- Carta camoscio o secondo involto gratis
- Sacchetti per pane L. 150 al Kg.

Art. 12°

(Rif. art. 101 del C.C.N.)

La cooperativa non ha nessun obbligo di fornire o procurare l'alloggio ai propri dipendenti e alle loro famiglie. Nel caso in cui la cooperativa per ragioni strettamente connesse con il servizio e su richiesta scritta dalla stessa, concede al gestore e ai suoi familiari l'alloggio, avrà diritto a titolo di compenso di operare una trattenuta sulla paga o stipendio (paga conglobata o contingenza) sino all'8 %.

L'alloggio verrà comunque concesso dalla Cooperativa solo per il periodo in cui il gestore resterà alle dipendenze della stessa.

Art. 13°

Per il prelievo di merci dallo spaccio, per uso esclusivo familiare, è fatto obbligo al gestore, di tenere regolare libretto vistato dall'Amministrazione della Cooperativa. A fine mese riscos-



se le proprie spettanze, dovrà provvedere al saldo dell'eventuale debito contratto nei confronti della cooperativa stessa.

Art. 14°

Il Gestore non è tenuto a rispondere dei crediti di banco autorizzati dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. Tale autorizzazione dovrà essere fatta per iscritto.

I gestori hanno la responsabilità dei crediti non autorizzati dal Consiglio d'Amministrazione e ne rispondono in proprio.

Art. 15°

Gli incassi giornalieri appartengono esclusivamente alla Cooperativa. Il gestore dovrà eseguire il versamento integrale nella cassa della società nei modi e nei termini che gli saranno indicati dalla stessa.

Non è comunque concesso trattenere somme a qualsiasi titolo senza il consenso della Cooperativa. L'inosservanza di queste precise norme sono punite secondo quanto disposto dall'art. 94 del C.C.N.

Art. 16°

Il gestore al quale viene affidata la responsabilità di uno spaccio è tenuto a rispondere anche dell'attività del commesso o degli altri coadiuvanti.

Art. 17°

Il materiale occorrente per la pulizia dello spaccio e dei suoi accessori, sarà fornito dalla Cooperativa a proprie spese.

Art. 18°

(Rif. Cap. I° e II° - Classificazione personale del C.C.N.):

- a) Le parti convengono sulla opportunità, e ciò in considerazione dello sviluppo in atto in una parte di cooperative delle strutture aziendali che comportano un maggiore onere per il personale con mansioni prevalentemente di concetto e

più particolarmente i segretari ed i provveditori, di demandare a livello aziendale la fissazione sia delle qualifiche che delle retribuzioni con una trattativa fra il sindacato aziendale o i dipendenti e i consigli di amministrazione con l'assistenza dell'Associazione provinciale .

- b) Il lavoratore assunto con l'incarico di provveditore, non proveniente direttamente dalla cooperazione di consumo sarà classificato nella categoria C-I per un periodo di 6 mesi dopo di chè, se riconfermato, sarà classificato nella categoria spettantegli.
- c) Il lavoratore attualmente dipendente con la qualifica di aiuto commesso, categ. D-2, sarà classificato a partire dall'I.I.1962, nella categoria superiore C-3 commesso se ha maturato una anzianità come aiuto commesso da 6 agli 8 anni, nella C-2 con una anzianità dagli 8 ai 10 anni, nella C-I con una anzianità superiore ai 10 anni.

d) Fattorini

Le retribuzioni dei fattorini vengono fissate con le seguenti percentuali in base all'età di assunzione con riferimento alla paga base mensile del dipendente dalla Cat. D-3:

- 15 - 16 anni	40 %
- 16 - 17 "	60 %
- 17 - 18 "	70 %

Art. 19°

Parità salariale per le donne e i giovani

A modifica dell'accordo nazionale dell'8.6.1961 sulla parità salariale per il personale femminile si concorda l'applicazione della parità assoluta di trattamento economico e normativo a decorrere dall'I.I.1962.

Tutto il personale dipendente operaio e impiegato, per il

quale non è previsto l'apprendistato, al compimento del 18° anno di età, sarà retribuito col salario previsto nella qualifica alla quale viene assegnato.

Art. 20°

(Rif. art. 77 del C.C.N.)

Retribuzione spacci alimentari fino ad 1 milione d'incasso

- 1) La retribuzione del gestore di spaccio alimentare nelle cooperative ove vige ancora il metodo di retribuzione a percentuale sugli incassi è garantito per 9 ore di lavoro, un minimo mensile pari e sempre aggiornato alla Categ. C-I delle tabelle salariali del settore fino a 1.000.000 di incasso medio mensile risultanti dai versamenti effettuati dal gestore alla cooperativa durante l'anno.
- 2) Da 1.000.000 a 1.800.000 lire di incasso mensile se il gestore svolge l'attività necessaria da solo avrà diritto alla percentuale del 2,10% sulla somma che supera il milione con conguaglio a fine anno.
- 3) Sempre che sia superato il milione di incassi, il gestore può richiedere al Consiglio d'Amministrazione, l'aiuto di altro personale, godendo comunque del minimo garantito pari alla categoria C-I.

Le assunzioni relative saranno decise soltanto dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa, si conviene inoltre che il gestore non può attendere ad altre occupazioni.

Art. 21°

Qualora avvenga trasferimento di personale da una Cooperativa all'altra, purchè vi sia l'accordo fra le medesime, viene fatta salva ogni indennità maturata dal lavoratore per qualifica, scatti e ferie.

PARTE SECONDA

TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE RETRIBUITO IN MISURA FISSA

Art. 22°

(Rif. art. 3 del C.C.N.)

Le sottoelencate tabelle salariali sono comprensive dello aumento mensile di L. 2.000 per ogni lavoratore.

<u>Raggruppamento A.1</u>	<u>Retribuzione mensile</u>	
	<u>Paga base</u>	<u>Conting.</u>
I) Personale con mansioni di carattere direttivo	88.565	I.780

Raggruppamento A.2

I) Capo dei servizi tecnici e ammin.		
2) Capo del servizio ispettivo		
3) Gestore o gerente di negozio o spaccio con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze		
4) Capo Ufficio vendita e acquisti	83.157	I.780

Art. 23°

(Rif. art. 4 del C.C.N.)

Raggruppamento B.1

I) Capo Ufficio		
2) Ispettore		
3) Segretario di cooperativa con mansioni di concetto		
4) Provveditore di cooperativa		
5) Gerente o gestore di negozio o spaccio che non rientri nel raggruppamento A.2		
6) Capo contabile		
7) Cassiere che sovrintenda almeno a tre casse		
8) Capo officina o di laboratorio con le complete responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'Officina o laboratorio stesso	64.053	I.342

Raggruppamento B.2

- I) Capo reparto o capo spaccio anche con mansioni di vendita che abbia

- responsabilità del proprio reparto o spaccio oppure tre persone addette alla vendita o impiegati alle proprie dipendenze
- 2) Contabile con mansioni di concetto
  - 3) Corrispondente con mansioni di concetto
  - 4) Segretario di direzione con mansioni di concetto
  - 5) Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica che amministrativa, oppure con almeno tre persone con funzioni impiegate alle proprie dipendenze
  - 6) Determinatore dei costi nelle cooperative che svolgono un ciclo produttivo
  - 7) Enotecnico diplomato: enologo e tecnico oleario
  - 8) Chimico di laboratorio
- 62.297      I.342

### Raggruppamento B.3.

- 1) Vetrinista
  - 2) Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente citati nella predetta elencazione
- 61.297      I.342

Art. 24°

(Rif. Art. 5 del C.C.N.)

### Raggruppamento C.1

- 1) Gestore o gerente di negozio alimentare fino a un milione di incasso mensile
  - 2) Contabile d'ordine
  - 3) Cassiere comune
  - 4) Commesso addetto alla vendita
- 48.393      998

### Raggruppamento C.2

- 1) Aiuto contabile
- 2) Addetto alle macchine calcolatrici
- 3) Personale addetto alla cassa e ai registri di cassa
- 4) Esattori, esclusi i fattorini e portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo

	Paga base	contingenza
5) Stenodattilografe		
6) Commesso addetto alla vendita di generi non alimentari con anzianità di qualifica superiore a 5 anni		
7) Magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita		
8) Commesso di magazzino, preparatore di commissioni (escluso il personale di cooperative esercenti il commercio all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci e alla loro consegna ai clienti, tale personale è compreso fra quello con mansioni impiegatizie		
9) Commesso di alimentazione generale da 5 a 7 anni di anzianità	46.974	998

Raggruppamento C.3

1) Fatturista		
2) Squarcista		
3) Commesso dell'alimentazione generale da tre a cinque anni di anzianità		
4) Impiegato addetto al riscontro e al controllo delle vendite		
5) Pratico di laboratorio chimico	43.971	846

Raggruppamento C.4

1) Dattilografo		
2) Scritturale		
3) Archivista		
4) Schedarista		
5) Addetto agli indirizzi		
6) Commesso addetto alla vendita di generi non alimentari fino a tre anni di anzianità		
7) addetto al centralino telefonico		
8) Altro personale con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compreso nella predetta elencazione	43.315	846

Nota ai salari che seguono nella D. e E.

Quantunque il salario per il personale non impiegatizio debba essere computato a settimana ed orario, per sole ragioni

pratiche è qui riportato ragguagliato a mese.

Art. 25°

(Rif. art. 7 del C.C.N.)

	paga base	Conting.
<u>Raggruppamento D.1</u>		
I) Conducente di autocarri e autotreni	46.386	932
<u>Raggruppamento D.2 -</u>		
Aiuto commessi fino a 3 anni di anzianità per i generi sottoelencati:		
I) Aiuto commesso della Cooperativa addetto alla vendita dei prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizziccheria, alimentari misti e promisqui)		
2) Aiuto commesso di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e conservata, rivendita di pollame, selvaggina e affini		
3) Aiuto commesso di negozio e spacci e rivendite di erbaggi e frutta		
4) Aiuto commesso di cooperativa esercente il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.)		
5) Aiuto commesso delle cooperative della rivendita di pane e pasta		
6) Usciere		
7) Imballatore		
8) Impaccatore		
9) Autista		
IO) Conducente di moto furgoncino	43.446	836

Raggruppamento D.3

- I) Fattorino
- 2) Portapacchi (personale addetto alla consegna con o senza facoltà di esazione)
- 3) Custode
- 4) Guardiano di deposito
- 5) Guardiano notturno
- 6) Avvolgitore
- 7) Portiere

	paga base	conting.
8) Conduttore di veicoli a trazione animale		
9) Ascensorista	42.171	790

Raggruppamento D-4

1) Personale di fatica addetto alla pulizia		
2) Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe	41.206	790

Art. 26°

(Rif. art. 8 del C.C.N.)

Raggruppamento E

E. 1 - Operaio specializzato	46.302	932
E. 2 - Operaio qualificato	44.181	836
E. 3 - Operaio comune	43.169	790

Art. 27°

Fattorini

età di assunzione

I5 - I6 anni	16.868	460
I6 - I7 "	25.303	584
I7 - I8 " "	30.412	584

Apprendisti

Età di assunzione

Durata

apprendistato

Paga base      contingenza

I5 - I6 anni	3 anni	17.378	590
I6 - I7 "	3 "	26.058	714
I7 - I8 "	3 "	32.585	714
<hr/>			
I6 - I7 anni	2 anni	26.028	714
I7 - I8 "	2 "	32.585	714
<hr/>			
I7 - I8 anni	2 anni	26.068	714
I8 - I9 "	2 "	34.757	906
<hr/>			
I8 - I9 anni	2 anni	32.585	906
I9 - 20 "	2 "	36.929	906
20 - 21 "	2 "	39.101	932



TABELLA DIMOSTRATIVA DELLE RETRIBUZIONI SALARIALI DEGLI  
APPRENDISTI E DEI FATTORINI

Età di assunzione	Durata appr. in anni	% sulla D.2 sup.20 anni 43.446 paga base	Salario I.I.62
I5 - I6 anni	3	40 %	17.378
I6 - I7 "	3	60 %	26.058
I7 - I8 "	3	75 %	32.585
<hr/>			
I6 - I7 anni	2	60 %	26.028
I7 - I8 "	2	75 %	32.585
<hr/>			
I7 - I8 anni	2	60 %	26.068
I8 - I9 "	2	80 %	34.757
<hr/>			
I8 - I9 anni	2	75 %	32.585
I9 - 20 "	2	85 %	36.929
20 - 21 "	2	90 %	39.101
<hr/>			
<u>FATTORINI</u>			
Rif. D.3 42.I7I			
I5 - I6 anni		40 %	16.868
I6 - I7		60 %	25.303
I7 - I8		70 %	30.412

PARTE TERZA

Trattamento economico al personale retribuito a percentuale

Art. 28°

Per il personale dipendente dalle Cooperative della Provincia di Modena addetti agli spacci misti e bar, la retribuzione viene computata percentualmente in base al movimento mensile degli incassi effettivi conseguiti, risultanti dai versamenti effettuati dal gerente o consegnatario alla cooperativa secondo le seguenti tabelle:

- Spacci misti ( vendite alimentari e mescite di alcoolici e analcoolici) 5,25 %

- 5,80%

- Spacci vini e bar cooperativi

12 %

Tali percentuali vengono fissate per qualsiasi movimento mensile di incasso medio. Inoltre sono comprensive di qualsiasi compenso per mancato riposo settimanale, maggiorazione contrattuale sul lavoro festivo domenicale, infrasettimanale e nazionale, maggiorazione contrattuale sul lavoro straordinario feriale.

I minimi salariali garantiti per questi spacci sono parificati alla categoria C.I.

Art. 29°

Le cooperative assicureranno agli istituti assicurativi e previdenziali i lavoratori dipendenti retribuiti a percentuale sulle seguenti basi:

Spacci misti, vini, bar e circoli cooperativi

- Assicurazione completa di una persona pari all'importo di stipendio della Cat. C.I. Per le altre persone componenti il nucleo familiare si corrisponderanno i contributi sulla differenza tra l'ammontare della retribuzione spettante in base alle rispettive percentuali computate sull'incasso medio mensile, e lo stipendio minimo garantito.

Art. 30°

Entro il 31.3.1964 le cooperative che gestiscono attualmente spacci misti e bar cooperativi, si impegnano ad adoprarsi per addivenire alla applicazione del trattamento economico del personale a retribuzione fissa.

Art. 31°

Il presente accordo verrà adeguato nelle sue parti normative al nuovo contratto collettivo nazionale.

./.

= 18 =

Art. 33°

Le parti all'atto della firma del presente accordo, precisano che quanto previsto nell'art. 5 ha carattere innovativo e quindi vale esclusivamente a far tempo dalla entrata in vigore dell'accordo stesso.

Art. 33

Il presente accordo non modifica le condizioni di miglior favore esistenti le quali sono fatte salve e mantenute a termine di legge.

Visto, letto e sottoscritto, oggi .....

LE PARTI

P. L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE DI  
ZONA

---

p. LA FEDERAZIONE PROVINCIALE DEL COMMERCIO ED AGGREGATI  
F.I.E.C.A.M.S. E PER IL SINDACATO PROVINCIALE  
S.I.C.O.G.P.

---

---

p. LA FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATO ADDETTI AL  
COMMERCIO (C.I.S.L.)

---

p. L'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (U.I.L.)

---